

Via libera al nuovo DPCM: misure valide fino al 7 settembre. No alle mascherine per i bimbi fino a 6 anni. Il testo [PDF]

Di Andrea Carlino



Publicato il DPCM che proroga fino al 7 settembre le misure minime per il contenimento del contagio da coronavirus. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore dal 10 agosto.

“Ci sarà ancora l’obbligo delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, il distanziamento rimane di un metro, il divieto di assembramento rimane. E ovviamente la raccomandazione di lavarsi e disinfettarsi le mani costantemente”, ha detto il premier Giuseppe Conte.

E ancora: “Con il nuovo Dpcm, in perfetta coerenza con i provvedimenti attuati fino ad oggi, abbiamo introdotto misure proporzionate, adeguate alla situazione attuale, di sostanziale stabilità per quanto riguarda la curva epidemiologica, con dei lievi segnali di ripresa nel numero dei contagi. Stiamo facendo bene e anche meglio se compariamo ai Paesi con cui possiamo misurare la curva dei contagi, dove è tornata a risalire. Oggi il tasso dei contagi in Italia è tra i più bassi dell’Unione europea, l’Italia riceve attestati da tutto il mondo. Non vogliamo nuove restrizioni”.

[IL TESTO \(clicca qui\)](#)

Le altre misure

Confermato il divieto di ingresso nel Paese per chi proviene da Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brasile, Bosnia Erzegovina, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana.

SPORT – Tra le novità più attese in ambito sportivo vi è quella che prevede, a partire dall'1 settembre, “la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso”. La presenza di pubblico è comunque consentita “esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie”.

Per gli eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, si legge nel testo, “il presidente della Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento”.

STADI E CALCETTO – Le competizioni sportive di interesse nazionale, come ad esempio le partite del calcio di vertice, restano a porte chiuse. Lo svolgimento degli sport di contatto, come ad esempio il calcetto, è ora consentito “nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”.

DISCOTECHHE – Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, “possono stabilire una diversa data di ripresa delle attività, nonché un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi”.

CENTRI BENESSERE E SAUNE – Le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali sono consentite “a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori”.

Secondo le linee guida si deve “prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale”.

Si deve invece “inibire l’accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno turco). Potrà essere consentito l’accesso a tali strutture solo mediante prenotazione con uso esclusivo, purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo”. E’ invece consentito “l’utilizzo della sauna con caldo a secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90 °C; dovrà essere previsto un accesso alla sauna con una numerosità proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento interpersonale di almeno un metro; la sauna dovrà essere sottoposta a ricambio d’aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo dell’aria; la sauna inoltre dovrà essere soggetta a pulizia e disinfezione prima di ogni turno. Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone interne di attesa e comunque secondo le indicazioni espresse dalla struttura”.

CROCIERE – Via libera anche alle crociere con l’obbligo per il comandante, prima della partenza della nave, di presentare all’autorità marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: l’avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al rispetto delle linee guida; i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con le relative date di arrivo/partenza; la nazionalità e la provenienza dei passeggeri imbarcati.